

all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17 febbraio 1994.

Complessivamente, sulle previsioni di spesa disposte dalle suddette leggi n. 67/1988, art. 20, n. 500/1992 e n. 135/1990, pari a lire 11.500 miliardi di spesa per il primo triennio di applicazione (1988/1990 - 1<sup>a</sup> *tranche*) il Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato la stipula di mutui per l'importo complessivo di lire 11.278,515 mld. (euro 5.824,867 mln.), di cui:

- lire 7.871,327 mld. (euro 4.065,201 mln.) ai sensi della predetta legge n. 67/88, art. 20.
- lire 1.500 mld. (euro 774,685 mln. ) a valere ai sensi della legge n. 500/92 sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione di questo Ministero, ora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;
- lire 695 mld. (euro 358,938 mln.) per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI (ora Banca O.P.I.) - capofila di un *pool* di istituti di credito, ai sensi della legge n. 135/90;
- lire 1.212.187 mld. (euro 626,042 mln. ) con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135;

Delle suddette autorizzazioni, solo gli oneri per l'ammortamento dei mutui autorizzati ai sensi delle leggi n. 37/1988 e n. 135/1990, dell'importo complessivo di lire 9.778,515 mld. (euro 5.050,181 mln.) gravano sull'apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 (quota interessi) e 9552 (quota capitale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In definitiva, quanto riguarda il primo triennio di finanziamenti - 1<sup>a</sup> *tranche* - per il quale è stata prevista una spesa di lire 11.500 mld. (euro 5.939,254 mln.), autorizzata complessivamente per l'importo di lire 11.278,515 mld. (euro 5.824,867 mln.).

Con l'entrata in vigore delle procedure previste dall'art. 1, commi 511 e 512, della legge n. 296/2006 - Finanziaria 2007 (il quale ha previsto che i finanziamenti della specie siano autorizzati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, preposto alla verifica prevista dal comma 512 sopracitato, ha rappresentato l'indisponibilità di risorse da destinare all'ammortamento di ulteriori mutui, a valere sulle legge sopracitate.

Ciò in quanto le disponibilità di bilancio, da destinare alle suddette operazioni, sono costituite dalle risorse pluriennali autorizzate dalle sopracitate leggi e dalle successive leggi di rifinanziamento, iscritte sui capitoli 2302 e 9552/Economia, i cui stanziamenti devono, in generale, commisurarsi alle quote capitale e interessi degli interventi finanziari già concessi.

In tale situazione, il predetto Dipartimento ha comunicato l'inesistenza di margini disponibili per l'autorizzazione di nuovi mutui, in assenza di ulteriori iniziative legislative volte ad ottenere il rifinanziamento delle spese autorizzate dalle leggi in discorso, anche in considerazione dell'allungamento della durata dei vigenti piani finanziari pluriennali che scaturirebbe dal rimborso delle ulteriori rate di ammortamento, con conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Nella fattispecie, le rate di ammortamento che si dovrebbero rimborsare per gli ulteriori mutui da attivare, si aggiungerebbero a quelle esistenti determinando l'allungamento della durata degli attuali finanziamenti, con la necessità di dover prevedere nuovi stanziamenti pluriennali e con conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Pertanto, la fattibilità delle eventuali nuove operazioni finanziarie, da attuarsi attraverso la procedura di cui all'art.1, commi 511 e 512 della legge 296/2006, resta condizionata all'attivazione di apposite iniziative legislative di rifinanziamento delle spese autorizzate dalle citate leggi n. 67/1988 e n. 135/1990, in ordine alle quali andranno reperiti gli occorrenti mezzi di copertura.

Per ciò che concerne, inoltre, l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle successive *tranche* della spesa prevista dall'art. 20 della legge 67/88, le rispettive procedure sono attuate dagli uffici

del Dipartimento della Ragioneria dello Stato - IGESPES e dal Ministero della Salute, Amministrazione competente per materia, ai sensi del decreto legislativo n. 430/97.

Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha inoltre, disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo del suddetto decreto-legge n. 269/2003, una parte dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003), è stata, tra l'altro, assegnata alla titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante quota è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In relazione a quanto sopra, e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31 dicembre 2005 a carico dei mutui la cui titolarità è rimasta in capo alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data di efficacia della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31 dicembre 2005), nell'anno finanziario 2007 sono state rimborsate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 223.110.377,83 a valere sugli stanziamenti dei capitoli 2302 e 9552.

In conseguenza delle operazioni di rinegoziazione sopra specificate, è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione dei dati contabili relativi ai capitoli di spesa interessati dalla normativa di cui trattasi.

**D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195**  
**D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 25, comma 2 convertito con modificazioni dall'art.1, legge 29 novembre 2007, n. 222**

**Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 e interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale della Regione Friuli V.G..**

Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, all'art. 6 ha previsto il reintegro del fondo per la Protezione Civile della somma di 215 miliardi di lire per l'anno 1991 e di 245 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dal 1994, si provvede, poi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale della spesa nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito a partire dal 2002 il capitolo n. 7446, U.P.B. 6.2.8.

Dal 2002 al 2005, sul predetto capitolo 7446, sono stati stanziati euro 3.211.921.792,00 di cui euro 2.867.750.836,00 sono stati trasferiti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed euro 344.170.956,00 conservati in bilancio.

Nell'anno 2006, il capitolo 7446 è stato articolato in n. 3 piani di gestione, a ciascuno dei quali è stata associata la specifica legge di riferimento e conferita la dotazione di competenza e cassa.

Lo stanziamento di bilancio complessivo del 2006, pari a euro 313.405.370,00, è stato integrato di euro 89.966.256,00, con variazione di bilancio nel corso dell'anno. I trasferimenti effettuati nel corso dell'anno, sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati complessivamente pari ad euro 373.018.640,00 di cui euro 202.146.703,32 a valere sulla competenza ed euro 170.871.936,68 a valere sui residui dell'anno 2005. Alla fine dell'anno finanziario 2006 la rimanente competenza del piano di gestione 1, pari ad euro 201.224.922,68, è stata interamente impegnata.

Nell'anno 2007, sul capitolo 7446 è stato aggiunto un ulteriore piano di gestione: il n. 4 denominato "interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale della Regione Friuli V.G.", ai sensi del decreto-legge n. 159/2007, art. 25, comma 2. Lo stanziamento iniziale complessivo del capitolo, pari ad euro 331.178.000,00, nel corso dell'anno è stato incrementato, con decreti di variazione di bilancio, di euro 168.477.270,00 dei quali euro 15.000.000,00 sul piano di gestione 4 di nuova istituzione. Inoltre, sempre nel corso dell'anno, con decreti di variazione di bilancio, è stata incrementata di euro 18.000.000,00 la consistenza dei residui del piano di gestione 1.

Nel corso del 2007, dietro richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è provveduto a trasferire, sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Presidenza medesima, l'importo di euro 392.523.942,00, a valere sui residui ex 2005 ed ex 2006, nonché ad impegnare l'intera disponibilità di competenza, pari a euro 499.655.270,00.

A seguito, poi, dello stato di emergenza dichiarato con il DPCM 18 dicembre 2008, in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008, è stato emanato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2009, n. 13, il quale all'art. 8 ha autorizzato la

spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso dell'anno 2008, pertanto, al capitolo 7446, ai sensi del citato decreto-legge n. 208/2008, art. 8, comma 3, è stato aggiunto un ulteriore piano di gestione: il n. 5, denominato "eccezionali eventi meteorologici 2008". Lo stanziamento iniziale complessivo del capitolo, di euro 399.487.000,00, con decreti di variazione di bilancio, nel corso dell'anno è stato incrementato di euro 231.410.000,00 dei quali euro 100.000.000,00 sul piano di gestione 5 di nuova istituzione.

Dietro richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'anno 2008, si è provveduto a trasferire, sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla stessa Presidenza, l'importo di euro 499.655.270,00, a valere sui residui ex 2007 e l'importo di euro 5.331.730,00 a valere sulla competenza, nonché a impegnare la rimanente competenza pari a euro 437.839.270,00.

Nel primo semestre dell'anno 2009 sono stati effettuati trasferimenti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza per un importo complessivo di euro 192.280.004,00 di cui per euro 149.280.771,00 a valere sui residui dell'anno 2008 e per euro 42.999.233,00 sulla competenza.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7446
Leggi di riferimento	L. 3/7/91, n.195
Modifiche intervenute nel 2008	D.L. n. 208/2008
Autorizzazioni complessive	€ 5.532,45

(dati in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	4.763,86
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	4.763,86
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	4.138,29
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	625,57
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	630,90
b) impegni assunti nel 2008	€	630,90
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	504,99
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	625,57
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	192,28
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

**Legge 28 giugno 1991, n. 208****Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.**

La legge 28 giugno 1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali mediante la costituzione di un fondo presso il Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui dotazione è stata stabilita in 20 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1992 e in 30 miliardi di lire per il 1993.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878, con uno stanziamento in bilancio di 20 miliardi di lire, somma impegnata al 31 dicembre 1992.

La legge 23 dicembre 1993, n. 500 (legge finanziaria 1994) ha, poi, rimodulato la quota di stanziamento di 30 miliardi di lire in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente, di 10 miliardi di lire per l'anno finanziario 1993 e di 20 miliardi di lire per l'anno finanziario 1994.

Successivamente, l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali erano da intendere di competenza regionale e che, quindi, lo stanziamento di 30 miliardi lire come rimodulato dalla succitata legge n. 500/1993, previa riduzione del 15%, confluiva dal 1° gennaio 1994 nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto, sul predetto capitolo 7878, denominato poi 7040, sono rimasti i residui, ex 1992, di 20 miliardi di lire.

Per quanto concerne l'attuazione della legge n. 208/91, con regolamento, emanato il 6 luglio 1992 dal Ministro per i Problemi delle Aree Urbane di concerto con il Ministro del Tesoro, è stata disciplinata l'ammissione ai contributi statali e determinata la misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in nelle aree urbane attuazione dell'art. 3, comma 2 della legge n. 208/91. Con successivo D.P.C.M. del 28 marzo 1995, sono stati quindi fissati i criteri per l'erogazione dei suddetti contributi.

Il Dipartimento del Tesoro, sulla base degli stati di avanzamento lavori debitamente certificati, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane, poi Direzione Generale per le Trasformazioni Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale ai Comuni beneficiari.

In seguito, la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) ha rifinanziato gli interventi previsti dalla legge n. 208/1991 per l'importo di 10 miliardi di lire, stanziati in bilancio nell'anno finanziario 1996. L'utilizzo del predetto importo è stato demandato alle Regioni alle quali le suddette risorse sono state trasferite su richiesta delle stesse.

Alla data del 31 dicembre 1997 è stato inviato in perenzione amministrativa l'importo di lire 18.813.439.400, pari ad euro 9.716.330,57, residuo dello stanziamento di 20 miliardi di lire, ex 1992.

Alla data del 31 dicembre 2003 è stata inviata in perenzione la somma di euro 148.740,03 residuo dello stanziamento, ex 1996, di 10 miliardi di lire.

Nell'anno finanziario 2005 il capitolo è stato soppresso, in quanto dotato solo di residui passivi perenti. A partire dal 2005, pertanto, la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti per il pagamento agli aventi diritto, ai fini del prosieguo dell'attuazione della legge n. 208/1991, viene effettuata a carico del capitolo 7440, la cui gestione è affidata allo SDAG (Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione) del Dipartimento del Tesoro.

Alla data del 31 dicembre 2007 sono stati effettuati pagamenti ai Comuni per complessivi euro 4.422.370,20 e alle Regioni per complessivi euro 5.015.828,96.

Nell'anno 2008 non sono stati effettuati pagamenti, per cui la consistenza dei residui passivi perenti "ex 1992", alla data del 31 dicembre 2008 risulta essere pari ad euro 5.906.767,78 e quella dei residui passivi perenti "ex 1996" risulta essere pari ad euro 148.740,03.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	ex 7040
Leggi di riferimento	L. 28/6/1991, n.208 - L. 28/12/1995, n.550
Modifiche intervenute nel 2008	-
Autorizzazioni complessive	€ 15,49

(dati in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	15,46
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	9,41
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,03
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	6,05

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	-
b) impegni assunti nel 2008	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	-
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

**Legge 23 dicembre 1991, n. 430**

**Legge 11 gennaio 1996, n. 23**

**Interventi e norme per l'edilizia scolastica**

La legge 23 dicembre 1991, n. 430 ha previsto la concessione di mutui ventennali da parte della Cassa Depositi e Prestiti, per interventi di edilizia scolastica.

Ai sensi della legge citata, sono stati autorizzati in particolare alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi (euro 774,685 mln.), i Comuni, le Province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari di immobili nei quali hanno sede. L'onere dell'ammortamento, pari a lire 200 mld. (euro 103.291 mln.) per il 1993 e lire 165 miliardi (euro 85,215 mln.) a decorrere dal 1994, è posto a carico dello Stato.

Successivamente è stata emanata la legge 11 gennaio 1996, n. 23 il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge ha autorizzato una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali e quindicennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti territoriali competenti, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale del primo triennio, il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 mld. (116,202 mln.), il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 37 mld. annui (euro 19,108 mln.) a partire dall'anno 1996.

La successiva legge n. 431/96 ha rideterminato l'ammontare dei mutui (art. 4 della legge n. 23/96) in lire 456 mld. (euro 235,504 mln.) con un maggiore onere per lo Stato di lire 13 mld. annui (euro 6,713 mln.) a decorrere dall'anno 1996.

Per il secondo piano annuale, la legge n. 135/97 ha previsto mutui per lire 522 mld. (euro 269,590 mln.), il cui onere a carico dello Stato è pari a lire 50 mld. annui (euro 25,822 mln.) a partire dall'anno 1998.

Il complessivo ammontare dei mutui per il terzo piano annuale previsto dalla legge n. 362/98 è determinato in lire 591 mld. (euro 305,226 mln.) con un onere di lire 46 mld. (euro 23,757 mln.) a partire dall'anno 1999.

Il primo triennio ha previsto, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per l'importo totale di lire 1.569 mld. (euro 810,320 mln.) ed oneri a carico dello Stato per lire 146 mld. (euro 75,402 mln.).

Nel secondo triennio, la legge n. 448/98 ha previsto per il primo piano annuale un ammontare massimo di mutui di lire 385 mld. (euro 198,835 mln.) con un onere a carico dello Stato pari a lire 30 mld. (euro 15,493 mln.) a partire dall'anno 2000.

Per il secondo piano annuale, la legge n. 488/99 ha previsto mutui per un ammontare complessivo di lire 398 mld. (euro 205,549 mln.) con un onere di lire 40 mln. (euro 20,658 mln.) a partire dall'anno 2001.

Per il terzo piano annuale, la legge n. 388/2000 ha previsto mutui per l'importo di lire 612 mld. (euro 316,071 mln.) e l'onere di ammortamento a carico dello Stato è di lire 60 mld. (euro 30,987 mln.) a partire dall'anno 2002.

Il secondo triennio ha previsto, quindi, la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo di lire 1.395 mld. (euro 720,457 mln.) con oneri a carico dello Stato per lire 130 mld. (euro 67,139 mln.).

A partire dall'anno 2000 gli stanziamenti previsti sul cap.7882 sono stati divisi nella quota capitale a carico del capitolo 9552 e nella quota interessi a carico del capitolo 3037, ora 2302.

Per il primo piano annuale del terzo triennio, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (L.F. 2003, tabella 1), ha autorizzato un limite di impegno di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2003.

Per il secondo piano annuale la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (L.F. 2002) ha autorizzato un limite di impegno quindicennale dell'importo di euro 30,987 a partire dall'anno 2004.

Il totale generale dei mutui che la Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata a concedere ai sensi delle suddette leggi n. 430/91 e n. 23/96 ammonta ad euro 2.766,979 mln.

Con l'entrata in vigore delle procedure previste dall'art. 1, commi 511 e 512, della legge n. 296/2006 – L.F. 2007 (il quale ha previsto che i finanziamenti della specie siano autorizzati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, preposto alla verifica prevista dal comma 512 sopracitato, ha rappresentato l'indisponibilità di risorse da destinare all'ammortamento di ulteriori mutui, a valere sulle legge sopracitate.

Ciò in quanto le disponibilità di bilancio, da destinare alle suddette operazioni, sono costituite dalle risorse pluriennali autorizzate dalle sopracitate leggi e dalle successive leggi di rifinanziamento, iscritte sui capitoli 2302 e 9552/Economia, i cui stanziamenti devono, in generale, commisurarsi alle quote capitale e interessi degli interventi finanziari già concessi.

In tale situazione, il predetto Dipartimento ha comunicato l'inesistenza di margini disponibili per l'autorizzazione di nuovi mutui, in assenza di ulteriori iniziative legislative volte ad ottenere il rifinanziamento delle spese autorizzate dalle leggi in discorso, anche in considerazione dell'allungamento della durata dei vigenti piani finanziari pluriennali che scaturirebbe dal rimborso delle ulteriori rate di ammortamento, con conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Nella fattispecie, le rate di ammortamento che si dovrebbero rimborsare per gli ulteriori mutui da attivare, si aggiungerebbero a quelle esistenti determinando l'allungamento della durata degli attuali finanziamenti, con la necessità di dover prevedere nuovi stanziamenti pluriennali e con conseguenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Pertanto, la fattibilità delle eventuali nuove operazioni finanziarie, da attuarsi attraverso la procedura di cui all'art.1, commi 511 e 512 della legge n. 296/2006, resta condizionata all'attivazione di un'apposita iniziativa legislativa di rifinanziamento delle spese autorizzate dalla citata legge n. 23/1996, in ordine alla quale andranno reperiti gli occorrenti mezzi di copertura.

Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ha, inoltre, disposto la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto 5 dicembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo del suddetto decreto-legge n. 269/2003, una parte dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003), è stata, tra l'altro, assegnata alla titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante quota è stata conservata in capo alla Cassa stessa.

In relazione a quanto sopra e in dipendenza dell'operazione di rinegoziazione eseguita il 31 dicembre 2005 a carico dei mutui la cui titolarità è restata in capo alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (operazione che ha contemplato anche la capitalizzazione delle somme in conto interessi maturate alla data della rinegoziazione, secondo il piano di ammortamento dei prestiti originari, non pagate al 31 dicembre 2005), nell'anno finanziario 2007 sono state rimborsate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 223.110.377,83 a valere sugli stanziamenti dei capitoli 2302 e 9552.

In conseguenza delle operazioni di rinegoziazione sopra specificate è emersa l'impossibilità di poter procedere all'esposizione dei dati contabili relativi ai capitoli di spesa interessati dalla normativa di cui trattasi.

**Legge 23 gennaio 1992, n. 32.****Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.**

La legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante interventi per la ricostruzione dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, all'art. 1, comma 4, ha previsto che, per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994, con onere a carico del bilancio dello Stato.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7444, U.P.B. 3.2.10.3 .

Gli stanziamenti relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e 2006, e 2007 pari complessivamente ad euro 15.498.000,00, sono stati interamente trasferiti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l'anno 2008, sul predetto capitolo 7444, è stato disposto lo stanziamento di euro 7.583.000,00. Nel corso dell'anno, dietro richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è provveduto a trasferire, sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla stessa Presidenza, l'importo di euro 2.583.000,00 a valere sui residui dell'anno 2007 e la competenza di euro 4.999.950,00. Al termine dell'esercizio finanziario 2008 è stata impegnata la restante competenza di euro 2.583,050,00.

Nel primo semestre dell'anno 2009 sono stati effettuati trasferimenti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza per un importo complessivo di euro 4.478.800,00 a valere per euro 2.583.050,00 sui residui dell'anno 2008 e per euro 1895.750,00 sulla competenza.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7444	
Leggi di riferimento	L. 23/1/92, n.32	
Modifiche intervenute nel 2008	-	
Autorizzazioni complessive	€	68,08

(dati in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2008**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	23,08
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	23,08
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	20,80
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	2,58
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	7,58
b) impegni assunti nel 2008	€	7,58
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	7,58
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	2,58
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

**esercizio 2009**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	1,90
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	4,48
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

**Legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successivi rifinanziamenti.****Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (cap. 7270).**

L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna", ha previsto, al comma 1, che:

- "Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 2003 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 2004, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.";

e, al comma 2, tra l'altro, che:

- "Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto è autorizzata a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato."

Inoltre, l'articolo 2, comma 3, della ripetuta legge 5 febbraio 1992, n. 139, ha previsto che: "Per gli interventi di competenza della Regione Veneto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge."

La legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), ha rinviato, dall'anno 1994 all'anno 1995, la decorrenza del sopra citato limite di impegno quindicennale di lire 35 miliardi.

La legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), ha rinviato, dall'anno 1995 all'anno 1996, la decorrenza del ripetuto limite di impegno quindicennale di lire 35 miliardi.

L'articolo 7 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.", ha previsto, al comma 1, che:

- "In coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti ad assicurare la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di ulteriori lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997, da destinare al proseguimento degli interventi di cui alle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, secondo il riparto di cui al comma 2.";

e al comma 2, tra l'altro, che:

- "I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti in ragione di lire 3.326 milioni e di lire 5.703 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto."

L'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 1996, n. 515, recante "Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa", ha previsto, al comma 1, che:

- "per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2";

al comma 2, tra l'altro, che:

- “i limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto”.

L'articolo 1, comma 7, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, recante “Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia”, ha previsto che: “Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente ripartiti in ragione: di lire 16 miliardi e di lire 19 miliardi per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 8 miliardi e di lire 12 miliardi per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20 miliardi e di lire 15 miliardi per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3 miliardi e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Università Cà Foscari; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza della provincia di Venezia”.

L'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Rifinanziamento dei programmi di investimento”, ha previsto che: “Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori”.

Con deliberazione 8 marzo 1999, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di lire 22 miliardi con decorrenza dal 1999, di lire 6 miliardi con decorrenza dal 2000 e di lire 10 miliardi con decorrenza dal 2001, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

L'articolo 54, comma 1 - tabella 3, punto 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”, ha previsto che: “Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall'anno 2001 e lire 50 miliardi dall'anno 2002.”.

Con verbale del 12 luglio 2000, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla

Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di lire 15,5 miliardi con decorrenza dal 2001 e di lire 15 miliardi con decorrenza dal 2002, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

L'articolo 144, comma 1 - tabella 1, riga 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ha previsto che: "Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 14.977.250,07 (lire 29 miliardi) dall'anno 2002 ed euro 25.822.844,95 (lire 50 miliardi) dall'anno 2003."

L'articolo 45, comma 1, tabella 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto che: "Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139/1992, alla legge n. 798/1994, articolo 3, primo comma, alla legge n. 295/1998, articolo 3, comma 2, e alla legge n. 448/1998, articolo 50, comma 1, lettera b), sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 10.165.000,00 dall'anno 2002, di euro 15.494.000,00 dall'anno 2003 ed euro 30.987.000,00 dall'anno 2004."

Con verbale del 6 dicembre 2001, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ha individuato i soggetti beneficiari assegnando alla Regione Veneto limiti di impegno quindicennali di euro 3.692.666,83 (lire 7,15 miliardi) con decorrenza dal 2002 e di euro 7.305.282,84 (lire 14,145 miliardi) con decorrenza dal 2003, ai sensi della legge n. 388/2000, e limiti di impegno quindicennali di euro 3.254.000,00 con decorrenza dal 2002, di euro 4.932.000,00 con decorrenza dal 2003 e di euro 9.007.000,00 con decorrenza dal 2004, ai sensi della legge n. 448/2001, per la contrazione di mutui destinati al proseguimento del finanziamento degli interventi relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla suddetta legge 5 febbraio 1992, n. 139.

Con verbale del 4 febbraio 2003, il Comitato di indirizzo coordinamento e controllo, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nel prendere atto che la Regione Veneto ha rinunciato ad una quota pari al 7,5% dei limiti di impegno quindicennali ad essa assegnati con il suddetto verbale del 6 dicembre 2001, in favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per le necessità derivanti dal restauro e mantenimento di immobili religiosi, ha indicato che la quota parte dei suddetti limiti di impegno pari al 7,5% (euro 2.116.000,00) è stata decurtata dal limite di impegno di euro 7.305.282,84 decorrente dall'anno 2003, ai sensi della legge n. 388/2000, per cui lo stesso limite di impegno si riduce ad euro 5.189.282,84.

In relazione a quanto sopra, la Regione Veneto ha stipulato con vari Istituti di credito n. 18 contratti di mutuo a valere sulle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno previsti dalle suddette leggi.

I limiti di impegno sopra citati sono stati iscritti per il 90% sul capitolo 7270 e per il 10% sul capitolo 7271.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei suddetti mutui, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1993, è stato istituito il capitolo 7864 (ora 7270) con uno stanziamento di lire 32,85 miliardi (euro